

Comune di Ribera

(Provincia di Agrigento)

CAPITOLATO

ASSICURAZIONE INCENDIO E GARANZIE

ACCESSORIE

FABBRICATI E BENI MOBILI

- Definizioni
- Oggetto dell'assicurazione
- Somme assicurate
- Rischi assicurati - Rischi esclusi
- Norme che regolano l'assicurazione

INCENDIO FABBRICATI E BENI MOBILI

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, usati nella polizza, significano:

- Assicurazione: Il contratto di assicurazione.
- Polizza: Il documento che prova l'assicurazione.
- Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione, denominato altresì "Amministrazione".
- Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- Società: L'impresa assicuratrice.
- Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società.
- Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro.
- Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- Franchigia: Importo che viene detratto dall'indennizzo per ciascun sinistro.
- Scoperto: La quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.
- Incombustibilità: Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 °C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. O metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
- Solaio: Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
- Tetto: L'insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditure, tiranti e catene), destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
- Fabbricato: L'intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico, sono compresi parquet, tappezzerie e moquette facenti parte della proprietà del fabbricato.
- Oggetti d'arte: Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, di antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi, vasellame e cose aventi valore artistico.
- Merci speciali: espansite, cellulose (grezza ed oggetti di), schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espanse od alveolari, imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci. Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
- Macchinario: Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti - impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. - attrezzatura e arredamento industriale, dei depositi e delle dipendenze.
- Attrezzature: Mobilio e arredamento - impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. - serbatoi metallici e relative tubazioni, apparecchiature elettroniche, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati - elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine - personal computers e minielaboratori.
- Arredamento: Mobilio, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti.
- Merci: Materie prime - ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali.
- Esplosivi: Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
 - a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
 - b) per azione meccanica o termica esplodono;
 e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
- Infiammabili: sostanze e prodotti che, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Art. 1 - Oggetto della polizza e descrizione dei beni assicurati

La presente polizza ha per oggetto l'assicurazione contro i danni materiali e diretti arrecati da incendio ed altri eventi sopra:

- beni immobili e/o patrimonio immobiliare costituito da fabbricati ed impianti ad essi relativi, sia di proprietà che in conduzione e/o locazione, comunque dislocati e risultanti dai documenti degli uffici tecnici e patrimoniali del Contraente che si impegna ad esibire a richiesta della Compagnia Assicuratrice;
- beni mobili, ovunque posti, siano essi sottotetto che all'aperto degli anzidetti fabbricati, anche di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.

L'assicurazione è prestata alle Condizioni Generali di Assicurazione e/o Garanzie Complementari e/o Garanzie Eventi Speciali come di seguito specificate.

Si precisa che ove per taluni fabbricati e/o gli impianti non fosse stato possibile ottemperare alle prescrizioni di cui alle leggi ed alle Norme vigenti, ciò non influenzerà l'indennizzabilità di eventuali danni. Si precisa altresì che nell'ambito degli enti assicurati sono immagazzinati e/o esistenti e/o giacenti e/o impiegati esplosivi e/o infiammabili e/o gas con le modalità più utili e funzionali all'esercizio dell'attività che istituzionalmente compete al Contraente.

Con la voce "costruzioni" di cui alla partita 1) art. 2 si intendono: tutte le costruzioni ed i fabbricati comprese le dipendenze, tettoie, passaggi coperti e simili, il tutto a qualsiasi uso destinato, compresi relativi impianti e dotazioni interni e/o esterni e/o nelle pertinenze (esclusa viabilità, sottoservizi, impianti di illuminazione esterna), recinzioni, servizi vari, centrali termiche, cabine elettriche, e quant'altro di inerente i fabbricati adibiti alla conduzione delle attività istituzionali dell'Ente Contraente.

Con la voce "contenuto" di cui alla partita 2) art. 2 si intendono: attrezzature, macchinario, impianti -compresi conduttori, trasformatori elettrici e impianti ed attrezzature di pompaggio in genere anche in tombini e pozzetti interrati - (esclusi impianti e dotazioni di cui sopra alla voce "fabbricati"), mobilio, arredamento in genere, utensili, merci e scorte in genere, esplosivi, infiammabili e merci speciali, macchine per ufficio (a titolo esemplificativo e non limitativo. macchine manuali, elettriche, elettroniche, da calcolo, fotocopiatrici, fotoriproduttori, sistemi di gestione delle informazioni, terminali, personal computer loro programmi gestionali, sistemi operativi e relative unità periferiche etc.) macchinari ed attrezzature non al servizio dei fabbricati, cancelleria, vestiario e biancheria, materiale elettorale, didattico e documentale, archivi, armi e divise, elettrodomestici, libri, registri e quanto necessario al funzionamento delle attività istituzionali incombenti all'Ente Contraente e di tutti gli altri servizi forniti, nulla escluso od eccettuato anche se non specificatamente indicato.

La Società assicura, inoltre, "oggetti d'arte" posti sottotetto ai fabbricati assicurati e/o nell'ambito delle loro pertinenze, fino alla concorrenza di € 150.000,00 e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 4 - Norme che regolano l'Assicurazione - clausola 20) "Assicurazione parziale"

Art. 2 - Somme assicurate

Le partite, le garanzie e le somme assicurate per la garanzia che la Società dovrà prestare per la copertura dei rischi indicati nell'oggetto di polizza sono le seguenti:

Partite	Somme Assicurate	Tasso %°	Premio annuo
1) Costruzioni - complesso dei fabbricati	€ 16.112.791,85	x ...	= €.....=
2) Contenuto	€ 1.032.913,80	x ...	= €.....=
3) Ricorso Terzi	€ 1.000.000,00	x ...	= €.....=
.....=			

-
Il dettaglio delle somme assicurate per ciascun cespite è evidenziato nell'elenco allegato che forma parte integrante del presente contratto.-

Limite di risarcimento:

- Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata per ciascun cespite.
- Resta convenuto che la Società assicuratrice per ogni sinistro , ancorché interessante una pluralità di cespiti fra quelli assicurati, non risarcirà somma maggiore del di € 2.600.000,00 , che rappresenta anche il limite di risarcimento per ciascun periodo assicurativo annuo, fermi gli eventuali limiti inferiori indicati nell'Art. 3 che segue.

Dichiarazione di consistenza delle somme assicurate:

Il Contraente dichiara e la Società assicuratrice ne prende atto, che le anzidette somme assicurate sono state determinate a cura degli uffici dell'Amministrazione a norma di legge.

Pertanto ai fini della determinazione del valore del "fabbricato" e del "macchinario, attrezzatura, arredamento" ai sensi dell'Art.4 - Norme che regolano l'Assicurazione - clausola 19) "Valore a nuovo - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo e determinazione del danno" - punto 1a), si farà riferimento ai criteri di cui all'inventario dei cespiti eseguito a cura degli uffici tecnici dell'Amministrazione a norma di legge.

Art. 3 - Rischi assicurati - Rischi esclusi

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, dai rischi di seguito precisati:

- 1) INCENDIO
Inteso come la combustione, con fiamma, di beni materiali e/o di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- 2) FULMINE
- 3) SCOPPIO
Intendendosi per tale il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.
- 4) ESPLOSIONE
Intendendosi per tale lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
- 5) IMPLOSIONE
Intesa come il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
La Società risponde dei danni derivanti da "implosione agli enti assicurati alle partite tutte. Sono esclusi i danni alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificata una implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti del materiale.
- 6) DANNI CONSEQUENZIALI
I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché tali danni siano conseguenti agli eventi previsti in polizza che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia.
- 7) FUMO

La Società risponde di danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.

8) AUTOCOMBUSTIONE

La Società risponde di danni prodotti da autocombustione alle cose assicurate.

9) URTO VEICOLI STRADALI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio.

10) CADUTA AEROMOBILI, loro parti o cose trasportate.

11) CADUTA SATELLITI O CORPI CELESTI

La Società risponde di danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di satelliti artificiali e/o loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di meteoriti e relative scorie.

12) BANG SONICO

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da onde soniche determinate da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

13) SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO E TRASPORTO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo il limite massimo di indennizzo.

14) COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- a) dei danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- b) dei danni derivanti dal gelo;
- c) delle spese sostenute per la ricerca del guasto o rottura e per la sua riparazione.

Il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini della presente garanzia, verrà effettuato con l'applicazione di una franchigia di € 600,00 per ogni sinistro.

15) ACQUA CONDOTTA E RICERCA DELLA ROTTURA

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni mobili ed immobili assicurati da fuoriuscita di acqua - esclusa quella piovana - a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici, comprese le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione fino ad un massimo risarcimento, per queste ultime, di € 10.000,00 per evento e con l'applicazione di una franchigia di € 150,00 per ogni sinistro. La Società non risponde dei danni causati da umidità, stilloidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione.

16) TRABOCCAMENTI, RIGURGITI O ROTTURE DI FOGNATURE

La Società risponde dei danni diretti e materiali causati agli enti assicurati derivanti da rigurgito e/o trabocco di fogna avvenuti a seguito di rottura accidentale, occlusioni di tubazioni e condutture, escluse le grondaie ed i pluviali. Sono esclusi i danni conseguenti ad occlusioni, rigurgiti o trabocco della rete fognaria pubblica. Il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini della presente garanzia, sarà effettuato fino ad un massimo risarcimento di € 25.000,00 per anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia di € 600,00 per ogni sinistro.

17) EVENTI ATMOSFERICI.

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, neve;
 - cedimento o franamento del terreno;
 - ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- c) subiti da:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura o destinazione;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

La garanzia viene prestata fino ad un massimo risarcimento, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia, pari all'80% delle somme assicurate ad ogni singola partita e con l'applicazione di una franchigia di € 600,00 per ogni sinistro. Per impianti ed enti all'aperto, la garanzia viene prestata fino ad un massimo risarcimento, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia pari all'80% delle somme assicurate ad ogni singola partita con un massimo comunque di € 50.000,00 e con l'applicazione di una franchigia di € 2.500,00 per ogni sinistro.

18) GRANDINE

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Compagnia risponde dei danni causati dalla grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Agli effetti della presente garanzia integrativa il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 1.500,00.

In nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore di € 5.000,00 e con il limite di € 10.000,00 per annualità assicurativa.

19) GELO E GHIACCIO

La Compagnia risponde di danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza diretta di gelo che provochi danni ai fabbricati oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati purché l'attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non siano state sospese per più di 24 ore antecedenti il sinistro.

La garanzia deve intendersi operante alle seguenti condizioni:

- limite di indennizzo € 5.000,00 per sinistro e € 10.000,00 per anno assicurativo;
- scoperto del 10% per ogni singolo sinistro con il minimo di € 150,00.

20) EVENTI SOCIO POLITICI (TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI)

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti e non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, esclusi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di furto, rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatosi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrapesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde di danni in cui e/o punto 2), anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

La garanzia viene prestata fino ad un massimo risarcimento, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia, pari all'80% delle somme assicurate ad ogni singola partita e con l'applicazione di una franchigia di € 1.500,00 per ogni sinistro.

21) FISSI ED INFISSI

La Società risponde dei danni da furto e dei guasti causati dai ladri riportati da fissi ed infissi relativi ai fabbricati assicurati, in occasione di furto o tentato furto; tale garanzia è prestata col massimo indennizzo di € 2.500,00 per sinistro.

22) ENTI PRESSO TERZI

Si prende atto che gli enti descritti alla partita "Contenuto", si intendono assicurati, per non oltre il 20%, presso ubicazioni diverse da quelle dichiarate, col massimo di € 40.000,00 per ciascuna ubicazione.

23) ESCLUSIONE BENI IN LEASING GIÀ ASSICURATI

Salva esplicita diversa pattuizione, dalla presente garanzia sono esclusi macchinari ed attrezzature appoggiati a contratti di "leasing", qualora già coperti da apposita assicurazione per i medesimi rischi.

24) RICOSTRUZIONE ARCHIVI, DOCUMENTI, REGISTRI, DISEGNI E MATERIALE MECCANOGRAFICO

La Società risponde, fino alla concorrenza di € 50.000,00 e senza l'applicazione della regola proporzionale, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.

Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.

25) **non operante**

26) ESTENSIONE AGLI INDUMENTI DEL PERSONALE

Nel Contenuto assicurato devono intendersi compresi anche indumenti del personale, intendendosi questi ultimi garantiti fino alla concorrenza di €. 500.000 (cinquecentomila) per dipendente e di € 5.000,00 per sinistro.

27) MODIFICA AGLI ENTI ASSICURATI

Si dà atto che nell'ambito dei fabbricati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, alle attrezzature, all'arredamento ed agli impianti per esigenze dell'Assicurato in relazione alla sua attività.

Ciò sempreché non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati assicurati e/o aggravata la natura delle destinazioni d'uso quali indicate nella presente polizza.

28) BUONA FEDE

L'omissione della dichiarazione da parte della Ditta Assicurata di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

29) COLPA GRAVE

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato e/o degli Amministratori.

30) GUASTI CAUSATI ALLE COSE ASSICURATE

La Società indennizza i danni causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e/o prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio. Sono compresi i danni causati dagli impianti fissi di estinzione.

31) SPESE RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO ENTI MOBILI

La Società risponde delle spese di rimozione, ricollocamento dell'arredamento, attrezzature, macchinario e merce assicurati, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, e sino alla concorrenza di € 15.000,00 per evento.

32) PRESENZA DI AUTOVEICOLI

Nei fabbricati assicurati possono essere ricoverati autoveicoli di proprietà dell'Ente e di terzi. Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi dei suddetti autoveicoli devono intendersi ininfluenti ai fini della valutazione del rischio.

33) RISARCIMENTO SEPARATO

In caso di sinistro, a richiesta dell'Assicurato, il pagamento delle indennità sarà eseguito per ciascuna partita di polizza separatamente, entro 30 giorni dalla firma del verbale definitivo di perizia e di liquidazione, come se, per ognuna di tali partite, fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti liquidatori redigeranno per ciascuna partita un atto di liquidazione separato.

34) ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che gli dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 500.000,00.-

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo .

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato allo stato dei lavori al momento della richiesta.

L'Assicurato sarà tenuto a restituire immediatamente alla Società, a sua richiesta, l'acconto ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui successivamente risulti non sussistente o venga meno anche una sola delle condizioni di cui ai commi precedenti.

35) PROSIEGUO ATTIVITA' SENZA PERIZIA

Fermo quanto disposto dalle Norme che regolano l'Assicurazione riguardo alle disposizioni da adottare dall'Assicurato nella eventualità di un sinistro e specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso all'Assicurato stesso di poter proseguire nell'attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

36) OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più locali, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni, verranno disposti e condotti in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei locali colpiti e comunque da esso danneggiati.

37) DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI

A parziale modifica di quanto disposto dall'Articolo "Obblighi di avviso del sinistro" delle Norme che regolano l'Assicurazione, si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da effettuare

dall'Assicurato viene limitato alla presentazione di uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con l'indicazione del loro valore e delle perdite subite.

La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro un mese dalla data del sinistro.

Resta ferma la facoltà da parte della Compagnia di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e i documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro.

38) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, all'esercizio del diritto di surroga derivante dall'art.1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso gli utenti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

La Società rinuncia altresì all'azione di rivalsa nei confronti di chiunque altro l'Assicurato abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti, salvo sempre il caso di dolo.

39) CONTIGUITA' E VICINANZE PERICOLOSE

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in continuità immediata o a distanza minore di 20 metri dai fabbricati, o contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

40) ONORARI DEI PERITI E PERCENTUALE

La Società Assicuratrice si obbliga, in caso di sinistro, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme che regolano l'Assicurazione, nonché la quota parte di spese di onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito e ciò fino alla concorrenza del 5% dell'importo liquidato a termini di polizza con il massimo di € 15.000,00.

Questo rimborso non potrà eccedere per ogni sinistro la predetta somma, nè in ogni caso, le somme effettivamente pagate al perito, di cui l'Assicurato è tenuto a dare dimostrazione esauriente, ed al terzo perito, fermo quanto previsto "Limite massimo dell'indennizzo" delle Norme che regolano l'Assicurazione,

41) RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di € 1.000.000,00= (unmilione) per sinistro, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato .

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'Ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui e/o punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art.2359 del Codice Civile nel testo di cui alla Legge 7giugno 1975 n.216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.

42) FENOMENO ELETTRICO

La Società, sino alla concorrenza di € 15.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o di minor durata, risponde dei danni diretti e materiali causati agli apparecchi ed agli impianti elettrici, macchine elettriche e/o elettroniche (se non diversamente assicurate) da correnti o scariche o da altri fenomeni elettrici, qualsiasi sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- d) ad apparecchi ed impianti elettrici non di pertinenza del fabbricato;
- e) alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte;

Il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini della presente garanzia, verrà effettuato con l'applicazione di una franchigia di € 600,00 per ogni sinistro.

43) ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato o degli Amministratori;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo quanto disposto alla clausola 42) "Fenomeno elettrico" dei rischi assicurati;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art.4 - Norme che regolano l'Assicurazione

1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

2) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

3) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

4) DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivamente alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.), riconoscendo un ristorno proporzionale del premio pagato e non goduto, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

- 5) **RECESSO IN CASO DI SINISTRO**
Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e/o l'Amministrazione possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 180 giorni. In tale caso la Società Assicuratrice, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
- 6) **PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE**
L'assicurazione ha effetto delle ore 24 del giorno di aggiudicazione.-
Il pagamento del premio, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio, avverrà in rate semestrali da corrisondersi in via anticipata, la prima entro 60 (sessanta) giorni dalla data di stipula del contratto e la rate successiva entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza della prima semestralità.
Il pagamento sarà eseguito, tramite il broker incaricato, presso la Società Assicuratrice.
- 7) **ONERI FISCALI**
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
- 8) **DURATA DELL'ASSICURAZIONE**
La durata del contratto è fissata in anni tre, decorrente dalle ore 24 del giorno di emissione del contratto; non occorre disdetta tra le parti.
E' escluso il tacito rinnovo.
Fermo quanto sopra è facoltà dell'Amministrazione di chiedere alla Società Assicuratrice la proroga temporanea del contratto per la durata di almeno tre mesi, in corrispettivo del solo rateo di premio determinato in base alla tariffa scontata del contratto scaduto e senza alcuna maggiorazione e/o sovrappremio per la durata temporanea della garanzia.
- 9) **ALTRE ASSICURAZIONI**
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio da esso stipulate; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).
- 10) **FORO COMPETENTE**
Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.
- 11) **RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
- 12) **TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
- 13) **ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE**
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
- 14) **OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 del Codice Civile;

b) dare avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando ne ha ricevuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì :

c) fare, nei quindici giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso il danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo .

15) ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte le cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

16) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'Ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure a richiesta di una delle parti:

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Fatto salvo quando disposto all'Art. 3) garanzia 40)

17) MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4 – Clausola 14) "Obblighi in caso di sinistro";

3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui alle norme che regolano l'assicurazione;

4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 4 – Clausola 16) "Procedura per la valutazione del danno" - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) del presente articolo sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla;

tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. 1 Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

18) OPERE D'ARTE E FABBRICATI MONUMENTALI

Ripristino degli oggetti d'arte: In caso di danno materiale parziale all'opera assicurata, indennizzabile a sensi di polizza, l'assicuratore risponderà solo delle spese di restauro, riparazione, ripristino o rimpiazzo della parte danneggiata, escluso ogni deprezzamento dell'opera assicurata. Qualora l'opera assicurata consista di due o più pezzi costituenti serie o collezione, non potrà essere reclamato - in rapporto a perdite o danni subiti da singoli pezzi - più del valore proprio di ciascuno degli stessi (da stabilirsi, qualora non sia diversamente accertabile, in base alla proporzione tra il pezzo od i pezzi danneggiati ed il valore complessivo della serie o collezione). E' pertanto esclusa dal risarcimento la perdita di valore che detta serie o collezione potrà aver subito nel suo insieme per effetto del danno stesso.

Fabbricati di interesse storico: resta convenuto che in caso di sinistro, l'ammontare dell'indennizzo al "fabbricato" verrà determinato:

A) Per i danni parziali (quelli cioè che non compromettono la staticità e l'architettura complessiva del fabbricato e/o dei singoli corpi di fabbricato formanti oggetto dell'assicurazione):

- tenendo conto delle spese pertinenti alle opere di restauro artistico - ove si sostengano - delle parti di fabbricato danneggiate, nonché quelle, pertinenti al ripristino del fabbricato rispettando i vincoli architettonici dettati dalle Autorità competenti per la difesa e la salvaguardia delle opere di interesse storico ed artistico.

La Società non pagherà somma maggiore di:

€ 50.000,00 per ciascun affresco, volta, parete, serramento o decorazione, rivestimento, pavimento o altre parti del fabbricato inscindibili nella loro funzionalità decorativa e di abbellimento.

B) Per gli altri danni:

tenendo conto del valore di ricostruzione a nuovo di un fabbricato e/o dei singoli corpi di fabbricato nei termini dettati dal seguente Art. 16) "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno - Valore a nuovo - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo e determinazione del danno" delle Norme che regolano l'assicurazione.

19) VALORE A NUOVO - ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO E DETERMINAZIONE DEL DANNO Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

Valore delle cose assicurate e determinazione del danno:

Premesso che la singola determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I) Fabbricati:

si stima la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.

II) Macchinario, attrezzatura, arredamento

si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

III) Merci

si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- per i fabbricati:

applicando il deprezzamento di cui al punto I) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

- per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci (punti II) e III):

deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Assicurazione del valore a nuovo:

Per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, il costo dell'integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse e cioè:
 - per i Fabbricati il valore a nuovo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
 - per Macchinario, Attrezzatura, Arredamento, il costo di rimpiazzo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
- 2) agli effetti dell'Art. 4) Clausola 17) "Assicurazione parziale" delle Norme che regolano l'Assicurazione il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro (punto la), per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale od inferiore al momento del sinistro (punto 1a) diventa nullo;
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4) agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base ai superiori criteri di stima contemplati di cui ai commi I) e II) della presente clausola;
- 5) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- 6) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari od impianti in reparti in stato di attività;
- 7) per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

20) ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che, al momento del sinistro, i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano del 20% il valore dichiarato in polizza, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno in eccedenza al 20% stesso.

21) ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se dalle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione.

22) LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art.1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

23) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall' 3 – Clausola 43 lettera c) "Esclusioni".

24) FABBRICATI IN COMPROPRIETA' O IN CONDOMINIO

Qualora si assicuri una porzione di fabbricato, l'assicurazione della porzione stessa in comproprietà o in condominio comprende anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

25) FABBRICATI IN CORSO DI COSTRUZIONE

Qualora si assicuri un fabbricato in corso di costruzione, la garanzia si intende prestata a condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibentanti e di rivestimento combustibili vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati:

- a) vi sia permanentemente la presenza di persona le cui mansioni siano rivolte precipuamente a sorvegliare ed intervenire prontamente, con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio di incendio;
- b) non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore ai 10 m³ (dieci metri cubi);
- c) non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentati e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera;
- d) non sia consentito di fumare.

26) METANO

Qualora nel rischio assicurato esista metano, la presente assicurazione è prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che nei locali contenenti compressori, condutture o recipienti per metano sia fatto divieto di fumare o di fare uso di stufe o fiamme libere.

L'assicurazione è valida alla condizione che l'Assicurato sia in regola con le eventuali prescrizioni impostegli dal competente Ufficio Tecnico di Vigilanza. Per sinistri cagionati alle cose assicurate da scoppio delle bombole per metano vincolate alle norme stabilite dalla legge n° 640 dell'8 Luglio 1950, la Società risponde per la parte di danno che eventualmente eccedesse l'indennità liquidata in base all'assicurazione prescritta dalla legge suddetta.

27) BIBLIOTECHE

Qualora si assicuri una biblioteca, viene convenuto fra le parti che:

- a) la Società, in caso di sinistro, non compenserà il valore intero delle opere danneggiate ma soltanto il relativo prezzo proporzionale dei volumi o parte di essi distrutti o danneggiati, e che l'assicurazione non potrà mai intendersi estesa ai complementi dell'opera i quali si trovassero altrove che nei locali colpiti dal sinistro, o che fossero da consegnare in dipendenza di impegni in corso;
- b) la Società non pagherà per un solo volume (oppure per una sola pietra litografica o per una tavoletta stereotipa o per un rame con incisione) più di € 1.500,00;
- c) i libri e i manoscritti rari, le rarità bibliografiche, i disegni di valore rilevante, i cimeli ed in genere le cose aventi valore storico o d'arte, non sono compresi nell'assicurazione.

28) CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alle società di brokeraggio: Mediterranea Brokers Insurance srl e Studio Gestione Rischi Insurance Brokers Srl, alle quali saranno riconosciute, (in assenza di accordi o convenzioni in essere con i brokers, che prevarranno), le commissioni del 15% sui premi al netto delle imposte.-

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto devono essere fatte per iscritto alla Società di brokeraggio.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori prendono atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

ELENCO IMMOBILI IN CONDUZIONE O DATI IN CONDUZIONE			
DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	VALORE IN EURO	CONDUTTORE
ASILO NIDO	LARGO SAN MARINO	184.478,40	COMUNE DI RIBERA
ASILO NIDO	VIA RIGGI	206.066,30	-
AUTOPARCO	LOC. RINASCITA	490.634,05	-
BIBLIOTECA (PIANO RIALZATO)	VIA DON MINZONI	24.789,93	-
BIBLIOTECA (1° PIANO)	VIA DON MINZONI	50.612,78	-
CENTRO SOCIALE	VIALE EUROPA	206.582,76	ASS. ONLUS
IMPIANTO SOLLEVAMENTO	VIA VERGA	25.822,84	-
MAGAZZINO BOSCO CIMITERIALE	SALITA CIMITERO	7.746,85	-
PALAZZO COMUNALE	CORSO UMBERTO	1.297.845,06	-
PRETURA	VIA BRUNELLESCHI	516.456,80	GIUDICE DI PACE
SCUOLA ELEMENTARE	VIA MOSCA	1.084.559,48	COMUNE DI RIBERA
SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO	VIA PLATANIA	566.684,33	-
SCUOLA ELEMENTARE FRANCESCO CRISPI	CORSO UMBERTO	2.081.367,78	-
SCUOLA ELEMENTARE	VIA IMBORNONE	1.549.370,70	-
SCUOLA MATERNA	VIA PIER DELLE VIGNE	196.253,62	-
SCUOLA MEDIA FRANCESCO CRISPI	CORSO UMBERTO	174.960,10	-
SCUOLA MEDIA VINCENZO NAVARRO	VIA IMBORNONE	1.136.205,18	-
DISTACCAMENTO VV.UU. SECCAGRANDE	VIA CARAVAGGIO	11.026,35	-
UFFICI ANAGRAFICI	CORSO UMBERTO	361.519,83	-
MUSEO ARCHEOLOGICO PIU' MAGAZZINI	VILLA COMUNALE VIA GIOGLIO	165.782,66	-
MAGAZZINO U.T.C. (UFFICIO)	VIA GIOGLIO	19.708,62	-
SCUOLA MEDIA	VIA BERLINGUER	2.582.284,50	-
IMPIANTO DEPURAZIONE FOGNARIO	COSTA CONIGLIA	1.291.142,25	-
IMMOBILE PRIVATO	VIA IMBORNONE P.T.	101.400,89	-
IMMOBILE PRIVATO	VIA PORSENNA P.T. E 1°	110.625,07	-
IMMOBILE PRIVATO	VIA FAZELLO, QUARTARARO P.T. E 1°	198.349,66	-
IMMOBILE PRIVATO (uffici ragioneria)	VIA PIER DELLE VIGNE	116.770,90	
CENTRO DIREZIONALE UFFICIO TECNICO	VIA S. QUASIMODO	1.353.744,16	
	TOTALE	16.112.791,85	

**Assicurazione INCENDIO
- SCHEDA DI OFFERTA-**

ENTI ASSICURATI

COSTRUZIONI

**TASSO Lordo
pro mille**

..... ‰

**PREMIO Lordo
per periodo**

€ in cifre

€ in lettere

CONTENUTO

**TASSO Lordo
pro mille**

..... ‰

**PREMIO Lordo
per periodo**

€ in cifre

€ in lettere

RICORSO TERZI

**TASSO Lordo
pro mille**

..... ‰

**PREMIO Lordo
per periodo**

€ in cifre

€ in lettere

**PREMIO LORDO
ANNUO COMPLESSIVO**

€uro

.....
.....

, comprese imposte

Data e luogo di sottoscrizione

(Timbro e Firma)
